



COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

(Approvato con delibera C.C. n. 38 del 28/11/2022)

modificato con:

TITOLO I - Disposizioni e indirizzi generali	4
Art. 1 – Campo di applicazione del Regolamento	4
Art. 2 – Forma di gestione	4
Art. 3 – Principi generali	4
Art. 4 – Oggetto del Regolamento	5
Art. 5 – Finalità e Obiettivi	5
Art. 6 - Classificazione dei rifiuti	6
Art. 7 - Definizioni	7
Art. 8 – Rifiuti cimiteriali	9
Art. 9 – Attività di competenza del Comune	10
Art. 10 – Ordinanze contingibili ed urgenti	10
Art. 11 – Attività di competenza del gestore del servizio	11
Art. 12 – Valorizzazione delle iniziative promosse dalle Associazioni di volontariato	12
Art. 13 - Informazione	12
Art. 14 – Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle Sostanze escluse (non considerate rifiuto)	12
TITOLO II - Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani	14
Art. 15 – Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di raccolta Differenziata da applicarsi	16
Art. 16 – Accesso alle proprietà private	15
Art. 17 – Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti	15
Art. 18 – Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti	16
Art. 19 -Competenze degli amministratori di condominio e modalità di raccolta condominiale	17
Art. 20 – Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato	18
Art. 21 – Centri di raccolta comunale, modalità di gestione e funzionamento	18
Art. 22 – Trasporto, prima pesatura e trattamento dei rifiuti	19
Art. 23 – Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per Finalità conoscitive e statistiche	20
TITOLO III – Raccolte delle singole frazioni	21
Art. 24 – Implementazione del modello omogeneo regionale	21
Art. 25 – Gestione della raccolta porta a porta: la frazione umida biodegradabile	21
Art. 26 – Gestione della raccolta porta a porta: imballaggi in plastica	21
Art. 27 – Gestione della raccolta porta a porta: carta e cartone	22
Art. 28 – Gestione della raccolta porta a porta: vetro e in metallo	22
Art. 29 – Gestione della raccolta porta a porta: rifiuto urbano residuo	22
Art. 30 – Gestione della raccolta su chiamata: rifiuti ingombranti, sfalci e potature	23
Art. 31 – Altre raccolte differenziate sul territorio – pile esauste e farmaci scaduti	23
Art. 32 – Altre raccolte differenziate	24
Art. 33 – Differenziazione non conforme	24
Art. 34 – Centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti	24
TITOLO IV – Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti	27
Art. 35 - Autocompostaggio	27
Art. 36 – Recupero di alimenti delle mense comunali ai fini della solidarietà sociale	27
Art. 37 - Ecofeste	28
TITOLO V - Norme per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni	29
Art. 38 – Spazzamento strade piazze e marciapiedi	29
Art. 39 – Pulizia degli argini di fiumi e corsi d'acqua	30
Art. 40 – Raccolta rifiuti abbandonati	30
Art. 41 – Pozzetti stradali, caditoie, tombini e grigliati	30
Art. 42 – Pulizia dei mercati e dei posti di vendita all'aperto	30
Art. 43 – Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per Manifestazioni su aree pubbliche o private	31
Art. 44 – Esercizi stagionali e piscine	31
Art. 45 – Altri servizi di pulizia	32
Art. 46 – Sgombero neve	32
Art. 47 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificabili	32
Art. 48 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	32
Art. 49 – Deaffissione manifesti	33
Art. 50 – Pulizia aree pubbliche occupate da cantieri	33
Art. 51 – Gestione dei rifiuti cimiteriali	33
Art. 52 – Attività di volantaggio e distribuzione massiva di materiale pubblicitario	34
Art. 53 – Contenitori di materiale pubblicitario	34
Art. 54 – Il tutor ambientale: ruolo e funzioni	34
TITOLO VI – Amministrazione, cittadini e pubblico decoro	35
Art. 55 – Educazione e informazione agli utenti	35
Art. 56 – Incentivazione e facilitazione sociale	35
Art. 57 – Comportamenti dei cittadini frontisti delle strade in caso di precipitazioni nevose	35
Art.58 – Comportamento dei cittadini che conducono o gestiscono animali domestici su aree pubbliche	36
Art. 59 – Prevenzione di fenomeni di infestazione da parte di insetti e altri animali	36

Art. 60 – Prevenzione della diffusione di specie erbacee, arbustive o arboree allergenizzanti e infestanti	36
Art. 61 – Divieto di spandimento fanghi	37
TITOLO VII – Obblighi, divieti e sanzioni	38
Art. 62 Divieti generali	38
Art. 63 – Accertamenti, controlli e vigilanza	39
Art. 64 – Procedimento sanzionatorio	39
Art. 65 – Entrata in vigore, modifiche e abrogazioni	39
Art. 66 – Clausola di adeguamento	40

ALLEGATI

Allegato 1 – Rifiuti urbani ed utenze produttive di rifiuti urbani	41
Allegato 2 – Zone in cui viene ripartito il territorio comunale ai fini della raccolta dei rifiuti elenco delle vie	43
Allegato 3 – Collocazione dei contenitori per la raccolta di pile e farmaci scaduti sul territorio comunale	45
Allegato 4 – Schede raccolte porta a porta: rifiuti ammessi e vietati	46
Allegato 5 – Centri comunali di raccolta: caratteristiche, modalità di gestione ed accesso	52
Allegato 6 – Giorni e frequenze dei servizi di raccolta porta a porta	57
Allegato 7 – Tabella Sanzioni	58
Allegato 8 – Delimitazione centro abitato	60

TITOLO I

DISPOSIZIONI E INDIRIZZI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel seguito denominato anche Testo Unico Ambientale, della Legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., del Programma Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 nel seguito denominato PRGR, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.

2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto per l'avvio al recupero o allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente trattamento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del Testo Unico Ambientale.

3. Esso disciplina altresì al Titolo 4° la gestione di materiali che non siano ancora rifiuti, prevedendo forme di prevenzione della produzione dei rifiuti.

4. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:

a. per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;

b. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché all'applicazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 3, all'interno del territorio comunale di Casalpusterlengo.

5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, per quanto applicabili.

Art. 2 – Forma di gestione

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

2. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.

Art. 3 – Principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente Regolamento ed è condotta:

a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

b. in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;

c. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, una efficace protezione della salute degli organismi viventi, la tutela dell'ambiente e del paesaggio;

d. garantendo il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.

2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

Art. 4 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;
- b. le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero di materia dagli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a recupero energetico o smaltimento;
- c. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
- d. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti da imballaggio primario/secondario in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
- f. le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini gettacarte stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
- g. alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico e la disciplina delle Ecofeste;
- h. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Art. 5 - Finalità e Obiettivi

1. Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PRGR rendono necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta su conferimento di tipo domiciliare per un rilevante numero di frazioni differenziate.
2. In regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti.
3. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto Gestore dei servizi di igiene urbana, promuove ed attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia ed alla prevenzione della produzione dei rifiuti.
4. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Il presente regolamento è inoltre finalizzato a:

- a. garantire, durante tutte le fasi di gestione dei rifiuti, il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- b. evitare disagio, danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
- c. salvaguardare l'ambiente evitando qualsiasi forma di degrado ed effettuare una gestione dei rifiuti sostenibile e differenziata, tendente al riciclo e al recupero dei materiali;
- d. informare gli utenti sui comportamenti da osservare per una corretta differenziazione dei rifiuti.

e. uniformarsi specificamente alle indicazioni e agli obiettivi del Piano Provinciale di smaltimento della Provincia di Lodi ex L.R. 26 /2003 contribuendo con la propria organizzazione dei servizi al raggiungimento, nei tempi e modi indicati, all'obiettivo posto dallo stesso Piano

Il Comune persegue, in armonia con gli indirizzi di area vasta, l'obiettivo di migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti con lo scopo di:

- diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
- tendere al recupero di materia prima, finalizzato anche a una futura migliore articolazione di tariffe puntuali
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche.
- Orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

Art. 6 – Classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. I rifiuti sono classificati:

- a. secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
- b. secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D.Lgs.152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.Lgs.152/2006; i citati allegati L-quater ed L-quinquies sono riportati all'Allegato 1 al presente Regolamento;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
- g. provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, f.

Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs.152/2006;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'**Allegato 1** al presente Regolamento);
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);

- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'**Allegato 1** al presente Regolamento);
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'**Allegato 1** al presente Regolamento);
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs.152/2006 (rifiuti urbani);
- i. i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che presentano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del Testo Unico Ambientale.

3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rifiuti e materiali elencati all'art. 185 del D.Lgs. n 152/2006, assoggettati a norme speciali, e ai rifiuti speciali pericolosi e non, i quali devono essere correttamente avviati a smaltimento/recupero dai produttori e gestiti secondo le norme dettate dalla legislazione vigente.

Art. 7 - Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs.152/2006, che si intendono qui integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti, nella versione attualmente vigente (in caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate):

- a. Centro di Raccolta (CdR): area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i.
- b. Centro di Raccolta Mobile (CdRM): automezzo appositamente attrezzato per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni.
- c. Centro del riutilizzo: locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come "preparazione per il riutilizzo"; la gestione economica del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso; nel caso il gestore volesse o avesse l'obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso.
- d. Composter: contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza.
- e. Conferimento (Modalità di): le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto.
- f. Cernita preliminare: una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione.
- g. Eco-Calendario: documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
 - 1. le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;

2. le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni dei rifiuti urbani.
- h. Ecofeste: manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni recuperabili.
- i. Rifiuto urbano residuo: rifiuto risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa.
- j. Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani che può essere avviata al compostaggio e/o ad un trattamento anaerobico.
- k. Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti.
- l. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
1. Imballaggio primario o imballaggio per la vendita: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
 2. Imballaggio secondario o imballaggio multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
 3. Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- m. Punto di raccolta: luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'Eco-Calendario.
- n. Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio a recupero.
- o. Raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro o plastica e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero.
- p. Spazzamento stradale: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve.
- q. Trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti.
- r. Utenti del servizio: sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto urbano ed assimilato; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (locali adibiti ad uso di civile abitazione) e le Utenze Non Domestiche (aree e locali adibiti o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche).
- s. Utenza Domestica singola: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri.
- t. Utenza Domestica condominiale: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo.

2. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato:

- a. Rifiuto urbano residuo: rifiuti di cui all'art. 7, lett. i) del presente regolamento;

- b. Frazione umida: rifiuti di cui all'art. 7, lett. j) del presente regolamento.
- c. Rifiuti Ingombranti: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati alla dismissione, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito del rifiuto urbano residuo.
- d. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE): i rifiuti individuati ai sensi della lettera e) art.4 del D.Lgs. 49/2014; tra gli altri sono considerati RAEE i frigoriferi e i condizionatori d'aria, surgelatori, congelatori, televisori e monitor, computer e tutte le relative periferiche, lavatrici ed asciugatrici, lavastoviglie, forni elettrici, sorgenti luminose e lampade, pannelli fotovoltaici, giocattoli, piccoli elettrodomestici ed utensili.
- e. Sfalci e potature: rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.) proveniente sia da abitazioni civili che da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali.
- f. Rifiuti cimiteriali: rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite idoneamente confezionati.
- g. Rifiuti Urbani Pericolosi: sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur prodotti da utenze domestiche, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani non pericolosi. Rientrano, a titolo non esaustivo, tra i rifiuti urbani pericolosi i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori, vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi".
- h. Frazione differenziata - carta e cartone: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapak.
- i. Frazione differenziata - imballaggi in vetro e in metallo: è la frazione conferita in modo differenziato costituita da bottiglie, vasetti, flaconi, barattoli in vetro e lattine, scatole, barattoli, tappi di bottiglie in metallo.
- j. Frazione differenziata - imballaggi in plastica: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri.
- k. Frazione differenziata - presidi igienici (pannoloni e pannolini, traverse, sacche per stomia, cateteri): è la frazione conferita in modo separato dai rifiuti urbani residui al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento confacenti alle specificità del rifiuto.
- l. Altri rifiuti: altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta quali l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di inerti, scarti tessili e vestiti usati, pneumatici usurati, nonché eventuali sottofrazioni derivanti da cernita preliminare di materiali ingombranti costituiti da metallo o legno.

3. Oltre ai rifiuti di cui al comma precedente, ai sensi del presente Regolamento debbono intendersi come Rifiuti Urbani Esterni i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.

Art. 8 – Rifiuti cimiteriali

1. Sono ex lege rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale;
- b. esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera a. del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- fiori secchi;
- corone funebri;
- carta;
- ceri e lumini;
- materiali derivanti dalla pulizia dei viali;

- materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.
3. Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.
4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b. del comma 1, sono costituiti da:
- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa;
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
6. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, laddove tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.
7. Tali imballaggi devono essere di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recare la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".
8. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
9. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici delle casse (ad esempio zinco, piombo).
10. Sono inoltre classificati rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

Art. 9 – Attività di competenza del Comune

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento, che prescrive le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti.
2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione del recupero energetico e dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto al recupero energetico ed allo smaltimento, ai sensi della normativa vigente. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
3. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio (Gestore del servizio) identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
4. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza, direzione e controllo verso il Gestore del servizio e di informazione nei confronti della Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

Art. 10 – Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
- a. l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
 - b. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;

- c. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
- d. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico; nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del Soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- e. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di polizia locale.

Art. 11 – Attività di competenza del gestore del servizio

1. Sono di competenza del Gestore del servizio le seguenti attività:

- a. servizio di raccolta, trasporto e conferimento al trattamento dei rifiuti urbani, con le modalità previste dal contratto di servizio;
- b. gestione e controllo del Centro di Raccolta comunale/sovracomunale, nel rispetto della normativa applicabile;
- c. servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e conferimento al trattamento dei rifiuti;
- d. servizio di raccolta, trasporto e avvio a trattamento dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;
- e. servizio di prelievo, trasporto a trattamento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
- f. verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità e di tenuta di registro degli errati conferimenti da trasferire, in modalità informatica, al Funzionario Responsabile al termine di ogni servizio; laddove richiesto dal Comune, gli operatori addetti al servizio di raccolta porta a porta non effettueranno lo svuotamento/la raccolta dei contenitori/sacchi contenenti rifiuti conferiti in modo non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento;
- g. informazione dell'utenza sulle modalità di svolgimento del servizio, in sinergia con il Comune;
- h. gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite.
- l. adempimenti TQRIF Arera.

2. Il Gestore del servizio assicura, per quanto di propria competenza, che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalla normativa vigente.

3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore del servizio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.

4. Il Gestore del servizio prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.

5. Il Gestore del servizio provvede alla redazione e stampa dell'Eco-Calendario annuale indicante tutte le informazioni (eventualmente multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.

6. Al Gestore del servizio è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza trimestrale o più ravvicinata se così previsto nel capitolato speciale d'appalto, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

7. Il Gestore del servizio è tenuto a supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione Comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione Provinciale e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani, nonchè a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.

8. Il Gestore del servizio, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o contratto di servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali ed in particolare di quelle che maggiormente determinano la resa quantitativa e qualitativa della raccolta differenziata. Si esclude invece l'applicazione di penali direttamente connesse al mancato raggiungimento di specifiche soglie di raccolta differenziata.

12 – Valorizzazione delle iniziative promosse dalle Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

2. Le stesse possono:

- promuovere iniziative;
- partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio;

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

3. Non è consentito alle associazioni di cui al comma 1 procedere all'attivazione sul territorio comunale di attività di gestione dei rifiuti urbani per le quali sia previsto il possesso delle iscrizioni di cui all'art.212 del D.Lgs.152/2006 (eccetto iscrizione alla categoria 2-ter Albo Nazionale Gestori Ambientali).

13 – Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento, il Comune, in sinergia col Gestore del servizio, è tenuto, con le modalità più appropriate a:

- a. pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
- b. realizzare campagne di informazione per i cittadini, in particolare per quanto riguarda i temi inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti e la loro raccolta differenziata;
- c. istituire un servizio di supporto per le utenze, a mezzo di idoneo numero telefonico gratuito, sito internet ed indirizzo di posta elettronica;
- d. divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza annuale.

2. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.

3. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

14 – Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)

1. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani sono tenuti al loro conferimento al circuito di raccolta secondo le modalità e le tempistiche previste dal Comune nel presente Regolamento.

2. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali, siano essi non pericolosi o pericolosi, o di sostanze escluse dal campo di applicazione della norma in materia di gestione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i relativi flussi dai flussi dei rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e trattamento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, nel pieno rispetto della vigente normativa.

3. Per motivi di sicurezza, di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi dedicati al servizio porta a porta devono essere esposti la sera precedente la raccolta dopo le ore 19.00 ed entro le ore 6.00 del giorno del ritiro e fino a raccolta/svuotamento avvenuti. E' fatto obbligo all'utente di ritirare tempestivamente i contenitori svuotati dal servizio di raccolta. Analogamente, debbono essere ritirati tempestivamente i contenitori ed i sacchi non svuotati/ritirati dal servizio di raccolta in quanto contenenti rifiuti non conformi alle modalità di conferimento previste dal presente Regolamento.

4. E' assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.

5. E' vietato conferire rifiuti di qualsiasi natura al circuito di gestione comunale a:

- persone fisiche non aventi residenza o dimora nel Comune di Casalpusterlengo,
- persone giuridiche non aventi sede legale o operativa nel comune di Casalpusterlengo.

Tale divieto non si applica ai rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del Comune di Casalpusterlengo da turisti, visitatori, avventori di esercizi commerciali e che vengano conferiti nei cestini gettacarta stradali.

6. E' vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte da utenze domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.

7. E' vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (imballaggi, bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).

8. E' vietato per chiunque effettuare qualsiasi forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al circuito di gestione comunale (servizi porta a porta, Centro di Raccolta Comunale, contenitori stradali, cestini gettacarte stradali). Tale divieto non si applica esclusivamente ai soggetti a ciò espressamente autorizzati dal Comune.

9. E' vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere dismesse e chiuse a cura dei proprietari.

10. E' vietata ogni forma di combustione di qualsiasi tipo di rifiuto sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi (comunque non classificabili come rifiuti ai sensi della normativa vigente), devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.

11. Ogni utente è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti ai servizi di gestione dei rifiuti urbani.

12. In caso di inadempienza al divieto di cui al comma 4, allorchè sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs.152/2006.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 15 – Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

1. Sul territorio del Comune di Casalpusterlengo è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Il Comune di Casalpusterlengo stabilisce di adottare il sistema domiciliare per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e dal PRGR vigente.

3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito in tutto il territorio comunale.

4. Il territorio del Comune viene ricompreso in due zone di raccolta come da elenco delle vie riportato nell'**Allegato 2** al presente Regolamento.

5. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

6. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo adibito alla raccolta, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di rifiuti al più vicino punto della strada pubblica. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.

7. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o dal Gestore del servizio.

8. Ai fini del presente Regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, le campane, i bidoni carrellati e non, i mastelli a rendere, i sacchi a perdere, i cassoni scarrabili, i roll, le cassapallet, le cisternette e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione destinati al circuito di gestione comunale.

9. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani domestici viene effettuato "porta a porta".

10. Il servizio "porta a porta" avviene al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada, salvo casi particolari autorizzati, così come previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.

11. Il servizio viene svolto sull'intero territorio comunale che comprende:

- strade e piazze classificate comunali;
- tratti urbani di strade statali e provinciali;
- strade vicinali classificate ad uso pubblico;
- strade soggette ad uso pubblico purché aperte in permanenza senza limitazioni di sorta;
- aree comunali a verde;
- rive dei corpi d'acqua superficiali.

12. Il Gestore provvede allo svuotamento dei contenitori o alla raccolta dei sacchi. Il servizio verrà eseguito nelle prime ore del mattino secondo disposizioni, giorni e orari stabiliti per zone omogenee del territorio comunale: Zona A e Zona B individuate mediante ordinanza Sindacale e riportate nell'**Allegato 2** del presente Regolamento.

13. Orari, giorni e frequenze di raccolta sono modificabili in casi particolari (es in caso di festività infrasettimanali), previa disposizione dell'Amministrazione Comunale e informazione preventiva dei cittadini. Ogni modifica verrà comunicata con volantini, manifesti, comunicati stampa o altri mezzi di diffusione agli utenti interessati; la comunicazione dovrà essere inviata agli amministratori di

condominio almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dello spostamento della data di svolgimento del servizio.

14. I rifiuti saranno conferiti in sacchi o contenitori della tipologia prescritta indicata nel presente Regolamento.

15. In caso di rottura dei medesimi e spargimento del contenuto è dovere degli addetti pulire la zona interessata; in casi eccezionali, se impossibilitati ad effettuare l'operazione, devono segnalare il problema al proprio referente aziendale perché provveda alla pulizia nel minor tempo possibile.

16. Il Gestore segnala il reiterarsi di tali casi al Comando di Vigilanza Urbana e gli utenti sono da questo diffidati a depositare i rifiuti in contenitori adatti ad evitarne la rottura da parte di animali od altro. L'utenza è comunque sempre tenuta a conferire i rifiuti in modo adeguato e sicuro, a prevenirne la dispersione ad opera di vento o animali, nonché a mantenere decorosamente il punto di conferimento.

17. La pulizia e la disinfezione dei contenitori possono essere imposte agli utilizzatori dai responsabili degli uffici comunali competenti nel caso che venisse ritenuto opportuno per motivi igienico-sanitari o di decoro.

Art. 16 - Accesso nelle proprietà private

Il personale addetto al servizio di ritiro dei rifiuti non può accedere alle abitazioni e/o alle aree private. L'utente che avesse necessità di usufruire del servizio all'interno della proprietà, dovrà fare apposita richiesta al Comune. In casi particolari e solo nell'interesse del servizio potrà essere richiesta autorizzazione dagli interessati con apposita domanda e potrà essere revocata in qualsiasi momento, con preavviso.

Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità per danni o altri inconvenienti derivanti dall'accesso alle aree private fatta salva, beninteso, la potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 17 – Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti

1. I contenitori sono:

- a. pubblici, se collocati dal Gestore del servizio su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico;
- b. assegnati all'utenza (in forma singola o collettiva), collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere:
 - i. a rendere;
 - ii. a perdere.

2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune (in occasione di prima fornitura a tutte le Utenze o in occasione di presentazione di denuncia di attivazione alla singola Utenza) e, per le Utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità effettivamente riscontrate.

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori pubblici è in carico al Gestore del servizio. La manutenzione ordinaria (quali, ad esempio, il lavaggio e la pulizia), dei contenitori a rendere assegnati agli Utenti, è in capo a questi ultimi.

4. Gli eventuali contenitori a perdere (tipo sacchi) sono resi disponibili all'Utenza annualmente, come da apposita comunicazione effettuata dal Comune. Il Comune può altresì disporre che determinati contenitori a perdere destinati alla raccolta/conferimento di specifiche frazioni di rifiuto (es. imballaggi in plastica) vengano procurati direttamente dalle Utenze.

5. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti, ai sensi del presente Regolamento, per ogni specifica tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.

6. Nel caso in cui i contenitori pubblici vengano accidentalmente rotti o risultino non più funzionali all'uso, il Gestore del servizio provvederà al loro ripristino o alla loro sostituzione.

7. Nel caso di rottura e/o deterioramento dei contenitori a rendere assegnati all'utenza, essi verranno sostituiti a cura del Comune.

8. Tutti i contenitori di cui al presente articolo devono essere mantenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.

9. I contenitori assegnati all'Utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore del servizio, previo parere del Servizio di Polizia Locale laddove si debbano posizionare sulle aree di pubblico passaggio.

10. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.

11. Nei casi in cui l'Utenza, in particolare l'utenza condominiale, non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, come meglio dettagliato al successivo art.19.

12. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile. Tali spazi non vengono computati nella s.l.p.

13. Tutti i contenitori a rendere assegnati all'Utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Comune vuoti e puliti, anche conformemente alle disposizioni in merito eventualmente previste dal vigente Regolamento per l'applicazione della TARI. Per i contenitori con volumetria unitaria superiore ai 100 litri l'utente può chiedere il servizio di ritiro, a titolo oneroso, al Gestore del servizio.

I sacchi per il conferimento dei rifiuti non devono superare il peso di 12 kg.

Art. 18 Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:

a. Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore, di tipologia e del colore previsti dal presente Regolamento. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi.

b. Per la raccolta della frazione organica devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432.

c. I cartoni devono essere conferiti ben piegati in modo da ridurre al minimo l'ingombro.

d. Per i rifiuti ingombranti ed i Raee è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale o usufruendo del servizio di prelievo domiciliare con prenotazione obbligatoria, laddove attivato; in tal caso il conferimento è effettuato con le modalità e nelle posizioni indicate dal Gestore del servizio e comunque sulla pubblica via.

e. Il conferimento di ogni frazione differenziata al servizio di raccolta porta a porta dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'Utenza; il conferimento deve avvenire in modo da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto; in particolare, viene fatto divieto di conferire aghi, lamette e rasoi privi dell'apposito involucro protettivo.

f. Il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni carrellati, mastelli, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, Raee etc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere verificato, per relativa idoneità, dal Servizio di Polizia Locale; laddove risulti necessario, dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative a cura del Comune.

g. La raccolta dei rifiuti conferiti dalla cittadinanza al servizio porta a porta dovrà essere effettuata entro le 6 ore successive al termine del periodo stabilito per il conferimento, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni.

h. Eventuali contenitori a rendere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale, dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 19.00 del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni.

i. E' fatto divieto di conferire rifiuti al servizio di raccolta porta a porta in orario differente da quello stabilito.

j. Il Gestore del servizio dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.

k. Al termine della vuotatura, gli operatori addetti alla raccolta devono collocare i contenitori a rendere, con la cura necessaria ad evitarne il danneggiamento, nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli aperti, sulla carreggiata stradale o posizionati in ordine sparso sui marciapiedi.

l. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:

- Consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta.
- Collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale informativo sul servizio.
- Comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

m. I rifiuti pericolosi (RUP) potranno essere consegnati presso i Centri di Raccolta Comunale dalle sole utenze domestiche; per il conferimento di pile e farmaci potranno essere utilizzati anche gli specifici contenitori dislocati nei punti elencati all'**Allegato 3** del presente Regolamento;

n. Gli olii alimentari usati potranno essere conferiti al Centro di Raccolta comunale dalle sole utenze domestiche; per le utenze non domestiche il Comune può istituire, tramite il Gestore del servizio, un apposito servizio di raccolta domiciliare, con adesione volontaria, da formalizzarsi tramite sottoscrizione di apposita convenzione.

o. Altre tipologie di rifiuto, come in particolare sfalci e potature, legno, inerti, rottami metallici, vetro, cartucce per stampa elettronica, vernici, accumulatori, etc. nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferite ai Centri di Raccolta Comunale.

2. Le frequenze e gli standard minimi del servizio di conferimento e raccolta sono precisati al successivo Titolo 3.

3. Ogni contenitore assegnato all'utenza potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati relativi all'utenza assegnataria, al tipo di rifiuto contenuto ed alla volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.

4. Il servizio di raccolta porta a porta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico;

Art. 19 - Competenze degli amministratori di condominio e modalità di raccolta condominiale

Per le utenze di tipo condominiale, o comunque collettivo (esempio cortili), i sacchi potranno essere posti all'interno di appositi contenitori da collocarsi all'esterno delle pertinenze abitative. I contenitori dovranno essere del tipo indicato dal Gestore, con attacchi idonei al mezzo dedicato allo svuotamento meccanizzato. Dove le utenze di tipo condominiale superino le 10 unità abitative il conferimento di imballaggi di vetro, lattine in alluminio e scatolame in acciaio e banda stagnata, dei rifiuti della frazione umida biodegradabile, della carta e della plastica, dovrà essere effettuato mediante utilizzo di idonei cassonetti carrellati, con capacità di lt. 120 o 240, dati in dotazione dall'Amministrazione comunale. L'utenza è tenuta a richiedere tali carrelli all'Ufficio Ecologia del Comune di Casalpusterlengo, che ne concede l'uso in comodato.

Il conferimento di vetro e lattine, in ogni caso, è ammesso in idonei contenitori in plastica rigida del tipo autorizzato ed è pertanto vietato l'utilizzo di altri contenitori (sacchi, sacchetti o altro).

In presenza di specifiche situazioni l'Ufficio Ecologia autorizza l'uso di contenitori da lt. 35 per ogni utente. I condomini con meno di 10 unità abitative possono comunque utilizzare volontariamente i cassonetti carrellati condominiali da lt. 120 o 240. Laddove sia verificabile l'inaccessibilità di vicoli o

viuzze, i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o altrove secondo indicazioni dell'Ufficio Ecologia.

Gli amministratori pro-tempore di stabili ove siano ubicate sia utenze domestiche sia non domestiche o entrambe, nella loro qualità di rappresentanti degli stabili stessi, sono tenuti a:

- assicurarsi che il condominio sia costantemente dotato di tutte le strutture e attrezzature per effettuare una corretta raccolta differenziata, premurandosi di dotare l'area rifiuti di tutti gli opportuni contenitori e provvedendo all'immediata sostituzione di quelli che nel tempo dovessero rompersi o essere inutilizzabili o non più idonei alle disposizioni;
- garantire la corretta e costante comunicazione agli utenti dello stabile e a chi si occupa dei rifiuti ed esposizione degli stessi, attraverso circolari e affissioni negli spazi comuni (bacheche, portinerie, locali e aree rifiuti) delle modalità di differenziazione, giorni e orari di conferimento dei rifiuti sul suolo pubblico;
- vigilare affinché sia gli utenti sia le ditte addette alla pulizia/rotazione sacchi rispettino i giorni e gli orari di esposizione dei rifiuti sul suolo pubblico, accertandosi anche che dopo lo svuotamento i contenitori vengano ritirati all'interno delle proprietà private il prima possibile;
- assicurarsi che le aree antistanti l'accesso dell'edificio e i punti di conferimento sul suolo pubblico siano tenuti puliti a cura dello stabile stesso, a prescindere dai giorni di pulizia per la zona previsti dal servizio pubblico.

L'Amministrazione comunale, in presenza di constatata impossibilità di individuazione di spazi idonei per il deposito dei cassonetti all'interno delle proprietà condominiali, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di autorizzare il condominio all'utilizzo di aree pubbliche adiacenti al condominio stesso, per realizzare piazzole opportunamente delimitate e recintate ove collocare i cassonetti.

Le piazzole, che saranno costruite e gestite a cura e spese del condominio, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune con sottoscrizione di apposita convenzione che regolerà la durata dell'utilizzo dello spazio pubblico e le modalità costruttive della struttura .

Il Comune procederà con controlli periodici in merito al rispetto di quanto sopra espresso ed eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzione pecuniaria a carico del condominio in base a quanto previsto dal presente regolamento.

20 – Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

1. Nell'**Allegato 4** al presente Regolamento, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato con il servizio porta a porta e per il rifiuto urbano residuo sono dettagliati le tipologie di materiale ammesse e non ammesse e le norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori.
2. Gli utenti sono obbligati a rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dal suddetto allegato.
3. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali, che residuano da processi di consumo e da processi produttivi, sia delle tecniche per il loro recupero, il Consiglio Comunale dà mandato al Funzionario Responsabile, con proprio atto, di garantire l'aggiornamento dell'allegato di cui al precedente comma 1, le cui variazioni saranno rese note alla Cittadinanza mediante mezzi informativi diffusi e capillari, da stabilirsi in base alle esigenze contingenti.

21 – Centri di Raccolta Comunale, modalità di gestione e funzionamento

1. I Centri di Raccolta Comunale è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i. e sono destinati a stoccare, in vista dell'avvio a recupero/smaltimento, le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte delle utenze domestiche, delle utenze non domestiche, del Gestore del servizio, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Il Comune, con propria deliberazione e sulla base degli indirizzi e standard stabiliti dal presente Regolamento, definisce le modalità di gestione e operatività del Centro di Raccolta, le tipologie di

rifiuto per le quali è attivato il servizio, tra cui almeno quelle previste dagli obiettivi del vigente PRGR (par. 10.3.2.2) e non raccolte già a domicilio, gli orari di apertura al pubblico, le forme di convenzionamento con le utenze non domestiche e tutti gli ulteriori aspetti previsti dalla normativa in materia. Le disposizioni vigenti sono riportate nell'**Allegato 5** al presente Regolamento.

3. All'ingresso dei Centri di Raccolta Comunale sono esposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.

4. E' fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, salvo al personale espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.

5. I Centri di Raccolta Comunale sono custoditi e presidiati dal Gestore del servizio, negli orari di apertura, al fine di:

- a. Evitare il conferimento dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
- b. Evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.
- c. Favorire quanto più possibile il conferimento differenziato delle varie frazioni, in funzione del loro avvio a recupero, minimizzando così il conferimento nel cassone dedicato ai rifiuti ingombranti.
- d. Evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente.
- e. Sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.
- f. Aiutare ad immettere nei contenitori i rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti, qualora l'utenza ne faccia espressa richiesta.
- g. Curare la pulizia del Centro di Raccolta ed in particolare delle aree circostanti ai contenitori ed ai cassoni, assicurando che siano mantenute in ogni frangente le migliori condizioni di sicurezza e di igiene.

6. Il Gestore del Servizio dovrà inoltre:

- a. Compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
- b. Redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati per l'avvio a trattamento.
- c. Segnalare agli Uffici Comunali competenti ogni violazione del Regolamento.
- d. Segnalare agli Uffici Comunali competenti ogni disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi.
- e. Coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori.

7. È fatto espresso divieto di:

- a. Arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente.
- b. Abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta.
- c. Abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta.
- d. Introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali.
- e. Effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito; l'asporto dei rifiuti è consentito al solo Gestore del servizio.

ART.22 - Trasporto, prima pesatura e trattamento dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio di raccolta e trasporto deve essere iscritto alla categoria 1 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (D.M. 120/2014), in classe dimensionale adeguata al bacino d'utenza complessivamente servito.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei autocarri, iscritti alla categoria 1 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed abilitati per i C.E.R. effettivamente oggetto del servizio di trasporto, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e delle altre condizioni contrattualmente definite con il Comune di Casalpusterlengo.

3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono altresì conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).

4. Il Gestore del servizio provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti sul territorio comunale a mezzo di pesa pubblica o presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma e comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta.

5. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti autorizzati, a cura del Gestore del servizio, secondo i seguenti criteri:

a. tutte le frazioni valorizzabili, ad idonei impianti di recupero di materia, tra i quali si annoverano anche quelli gestiti dai concessionari dei Consorzi di filiera, dai Sistemi Collettivi e degli altri Consorzi nazionali obbligatori;

b. il rifiuto urbano residuo, i rifiuti di provenienza cimiteriale, i rifiuti ingombranti e gli altri rifiuti non avviabili a recupero di materia, agli impianti di recupero energetico o smaltimento individuati ai sensi della vigente pianificazione regionale e provinciale.

23 – Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti.

TITOLO III

RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI

Art. 24 – Implementazione del modello omogeneo regionale

1. Le raccolte delle principali frazioni dei rifiuti urbani sono effettuate con modalità congruenti al Modello Omogeneo previsto al paragrafo 11.4.4 del vigente PRGR.
2. Gli articoli del Titolo presente indicano le modalità operative individuate per ciascuna frazione di rifiuto.
3. Tutti i contenitori/colli destinati alla raccolta porta a porta dovranno essere esposti non prima delle ore 19.00 del giorno antecedente la raccolta e comunque entro le ore 06.00 del giorno in cui si effettua la raccolta

Art. 25 Gestione della raccolta porta a porta: la frazione umida biodegradabile

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta della frazione umida.
2. Negli appositi contenitori devono essere inseriti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida, come specificato all'**Allegato 4** del presente regolamento. Si ammette altresì il conferimento congiunto di modeste quantità di scarti vegetali non alimentari (max 5 decimetri cubi/5 litri per conferimento), purché di origine domestica (es. fiori recisi).
3. E' fatto obbligo all'utente di disporre i sacchetti compostabili contenenti l'umido negli appositi contenitori dati in dotazione dall'Amministrazione Comunale, di colore marrone, da litri 25 per le utenze singole o nei contenitori da 120/240 litri per le utenze condominiali come indicato nel precedente art. 19. nei giorni definiti nell'**Allegato 6** del presente Regolamento
4. E' vietato mettere i sacchetti contenenti l'umido a diretto contatto con il suolo.
5. Per le utenze quali: pubblici esercizi, mense, ecc. ecc. con elevate produzioni di frazione umida verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche; sono attivabili modalità o frequenze di conferimento diverse da quelle per le utenze domestiche;
6. Gli utenti, domestici e non, sono tenuti ad assicurare il lavaggio dei contenitori.
7. Gli addetti sono tenuti a pulire l'area circostante al punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico.
8. Non saranno raccolti i rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune o inquinati da materiale estraneo e l'utente verrà invitato a conformarsi alle modalità stabilite per il servizio di raccolta.
8. I rifiuti umidi così raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio ad impianti di compostaggio autorizzati.
9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 26 - Gestione della raccolta porta a porta: imballaggi in plastica

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi in plastica.
2. I suddetti imballaggi, come dettagliati all'**Allegato 4** del presente Regolamento devono essere puliti e privo di evidenti residui putrescibili e non putrescibili, residui pericolosi e non pericolosi. La plastica dovrà essere conferita in sacchi trasparenti di tipologia stabilita dall'Amministrazione Comunale, le utenze condominiali come indicato nel precedente art. 19 devono conferire gli imballaggi in plastica negli appositi contenitori dati in dotazione dall'Amministrazione Comunale da litri 240.
3. Gli imballaggi raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'**Allegato 6**.

4. I rifiuti raccolti verranno conferiti dal Gestore del servizio a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Corepla o il Coripet (ConSORZI istituiti ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 27 Gestione della raccolta porta a porta: carta e cartone

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti di natura cellulosica.

2. La carta pulita, i cartoni e gli imballaggi in tetrapak, come dettagliato all'**Allegato 4**, vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, debitamente ridotti di volume (i cartoni devono essere piegati), confezionati in pacchi legati con spago o in sacchi di carta o scatole di cartone, in modo evitare la dispersione ad opera del vento o per altra causa, le utenze condominiali come indicato nel precedente art. 19 devono conferire la carta negli appositi contenitori dati in dotazione dall'Amministrazione Comunale da litri 240.

3. La carta raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'**Allegato 6**.

4. La carta raccolta verrà conferita dal Gestore del servizio a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Comieco (ConSORZIO istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 28 - Gestione della raccolta porta a porta: vetro ed in metallo

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi in vetro e metallo.

2. La raccolta della frazione costituita da imballaggi in vetro, lattine di alluminio e scatole in acciaio o banda stagnata viene effettuata esclusivamente con l'utilizzo degli appositi contenitori dati in dotazione dall'Amministrazione Comunale.

3. Le utenze monofamiliari ed i condomini con un numero di alloggi sino a dieci unità sono stati dotati di contenitori della capacità di lt. 35 per ogni nucleo familiare, i condomini con un numero di alloggi superiori alle dieci unità sono stati dotati di bidoni carrellati condominiali della capacità di lt. 120 o di lt 240.

4. Gli imballaggi in vetro ed in metallo raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni definiti nell'**Allegato 6**.

5. Il rifiuto verrà conferito dal Gestore del servizio presso il Centro di Raccolta oppure a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Coreve (ConSORZIO istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 29 - Gestione della raccolta porta a porta: rifiuto urbano residuo

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta del rifiuto urbano residuo. Esso, come dettagliato all'**Allegato 4**, si ottiene per differenza dopo aver effettuato tutte le separazioni delle altre frazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata.

2. Il rifiuto urbano residuo deve essere conferito in sacchi trasparenti di polietilene opportunamente chiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione di materiale.

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti verranno utilizzati appositi contenitori, svuotati con la medesima frequenza di raccolta per le utenze domestiche.

3. I presidi igienici dedicati alla cura della persona (pannolini, pannoloni, traverse igieniche, cateteri e sacche per stomia, come indicato all'**Allegato 5**), pur classificati come rifiuto urbano residuo, vengono raccolti a domicilio in specifici bidoncini da 40. I contenitori vengono forniti esclusivamente dal Comune. Il circuito di raccolta non è finalizzato all'avvio a recupero di materia del rifiuto, ma all'integrazione del servizio reso alle utenze che fanno uso di presidi igienici.

4. Il servizio viene reso, dietro specifica richiesta, alle sole utenze domestiche che abbiano, alternativamente, i seguenti requisiti:

- presenza nel nucleo familiare di uno o più bambine/i al di sotto dei tre anni;
- presenza nel nucleo familiare di persone che necessitano dell'uso di presidi igienici (pannoloni, sacche per nutrizione enterale o parenterale, cateteri, traverse);

5. Sono esclusi dal servizio di cui al presente comma i presidi igienici utilizzati per gli animali domestici.

6. I rifiuti raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nei giorni indicati all'**Allegato 6**.

6. I rifiuti di cui ai commi 1 e 3 verranno trasportati dal Gestore del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 30 - Gestione della raccolta su chiamata: rifiuti ingombranti, sfalci e potature

1. E' istituito il servizio di raccolta domiciliare complementare dei rifiuti ingombranti.

2. Il servizio viene erogato a richiesta per un massimo di due interventi per anno per utenza ad eccezione delle utenze site in frazione Vittadone, per le quali non è fissato un limite.

3. Il servizio è effettuato dietro prenotazione telefonica dell'utente, con almeno 4 giorni di anticipo rispetto al giorno prefissato per il ritiro settimanale indicato all'**Allegato 6**. L'utente è tenuto a fornire all'operatore telefonico le informazioni richieste (nominativo e indirizzo, elenco dei rifiuti che devono essere raccolti).

4. Nel giorno previsto per la raccolta i rifiuti dovranno essere collocati dall'utente all'esterno dell'abitazione e/o azienda, nel punto più vicino alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, evitando intralci a veicoli o persone. E' tassativamente escluso il servizio di facchinaggio.

5. Per la frazione di Vittadone il servizio sarà assicurato con il sistema "porta a porta" senza prenotazione è garantito con cadenza settimanale nella giornata del lunedì

6. E' istituito inoltre il servizio di raccolta differenziata domiciliare complementare degli sfalci e potature, erogato con cadenza settimanale, in giornata riportata all'**Allegato 6**, a richiesta per un massimo di due interventi per anno per utenza.

7. Gli sfalci e potature vengono raccolti a domicilio con i seguenti limiti quantitativi per singola utenza:

- potature: 4 fascine di lunghezza massima m 1,5;
- sfalci ed altro materiale: 1 mc.

8. Al servizio debbono essere conferiti esclusivamente rifiuti urbani costituiti da sfalci e potature derivanti da attività manutentive di aree verdi private.

9. Il servizio è effettuato dietro prenotazione telefonica dell'utente, con almeno 4 giorni di anticipo rispetto al giorno prefissato per il ritiro settimanale indicato all'**Allegato 6**. L'utente è tenuto a fornire all'operatore telefonico le informazioni richieste (nominativo e indirizzo, elenco dei rifiuti che devono essere raccolti).

10. Nel giorno previsto per la raccolta i rifiuti dovranno essere collocati dall'utente all'esterno dell'abitazione e/o azienda, nel punto più vicino alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, evitando intralci a veicoli o persone. E' tassativamente escluso il servizio di facchinaggio.

11. Per la frazione di Vittadone il servizio sarà assicurato con il sistema "porta a porta" senza prenotazione è garantito con cadenza settimanale nella giornata del lunedì

Art. 31 – Altre raccolte differenziate sul territorio – pile esauste e farmaci scaduti

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata sul territorio di pile esauste e farmaci scaduti

- la raccolta delle pile esauste che avviene mediante contenitori stradali collocati sul territorio comunale.
- la raccolta dei farmaci scaduti: la raccolta avviene mediante contenitori stradali collocati sul territorio comunale.

2. I contenitori stradali devono essere ben riconoscibili e riportare la scritta, eventuali immagini e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, della tipologia dei rifiuti da introdurre.
3. Il Gestore provvederà, contestualmente alla raccolta dei rifiuti nelle zone interessate, a raccogliere i rifiuti eventualmente abbandonati attorno ai contenitori e a mantenere puliti e disinfettati sia i contenitori che le aree circostanti. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idonei centri di trattamento, con tutte le accortezze necessarie vista la loro potenziale pericolosità.
4. Il Gestore del servizio effettuerà lo svuotamento dei contenitori con cadenza mensile o comunque atta ad evitarne la saturazione ed il successivo conferimento al Centro Comunale di Raccolta o, in alternativa, l'avvio diretto ad impianti di trattamento autorizzati.
5. L'**Allegato 3** riporta il posizionamento dei contenitori sul territorio comunale.

Art. 32 - Altre raccolte differenziate

1. L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o per effetto di altre disposizioni, può attivare altre raccolte differenziate in aggiunta a quanto previsto nel presente regolamento, anche al solo fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Art. 33 Differenziazione non conforme

La differenziazione non conforme delle categorie di rifiuti incluse nella raccolta differenziata si configura anche in uno solo dei seguenti casi:

- rifiuti raccolti in sacchi e/o contenitori non idonei rispetto a quanto prescritto dal presente regolamento;
- materiali depositati a bordo strada in luogo non raggiunto dal servizio porta a porta;
- materiali estranei a quelli ammessi dal regolamento, o dalle leggi, per una determinata frazione;
- materiali oggetto di raccolta differenziata ma non opportunamente separati nelle categorie pertinenti;
- rifiuti esposti a bordo strada in giorni in cui non è prevista la raccolta;
- sacchi e/o contenitori esposti a bordo strada al di fuori delle fasce orarie consentite.
- umido conferito in sacchetti depositati lungo le strade, anziché in contenitore rigido.

Al momento della raccolta gli operatori del servizio sono tenuti a controllare che la differenziazione del rifiuto sia effettuata in modo corretto; nel caso in cui ciò non avvenga, il rifiuto non verrà ritirato e l'operatore procederà ad apporre un messaggio adesivo nel quale viene rilevata la non conformità.

Tale inosservanza verrà comunicata agli uffici comunali per i successivi richiami e per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni, o direttamente rilevata e contestata dal Tutor in servizio al momento dell'accertamento.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 34 Centri Comunali di raccolta differenziata dei rifiuti

1. Il Comune di Casalpusterlengo ha attivato nel capoluogo
 - Via Albaron snc Capoluogo, su area identificata catastalmente al foglio n. 31 mappale 226
 - Via Parri snc Zorlesco, su area identificata catastalmente al foglio n.14 mappale 469

due centri di raccolta differenziata dei rifiuti per la raccolta dei rifiuti conferiti direttamente dagli utenti del servizio di asporto dei rifiuti urbani.

2. I centri costituiscono impianti connessi e funzionali con il sistema di raccolta differenziata.
3. All'interno delle aree sono dislocati contenitori nei quali gli utenti possono conferire i rifiuti indicati nella tabella ai commi successivi secondo le norme dettate dal presente regolamento, eventuali disposizioni dettate dal Gestore per il buon funzionamento dell'impianto e sotto la vigilanza dell'incaricato.

4. Tali aree saranno utilizzate al Gestore in funzione di un migliore svolgimento del servizio di raccolta.

5. Qualora fosse possibile, per la disponibilità di impianti, avviare al recupero o trattamento nuove frazioni di rifiuto, come altri elettrodomestici, arredi ...ecc., il Comune potrà attivare tali nuove raccolte.

6. Potrà essere effettuata inoltre la pesatura di alcuni tipi di materiale conferito con rilascio di ricevuta all'utente, qualora ritenuto necessario ai fini dell'organizzazione di particolari servizi.

7. Presso i suddetti Centro di Raccolta le utenze domestiche possono conferire in modo differenziato i rifiuti elencati di seguito.

C.E.R.	DESCRIZIONE
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone
15.01.02	Imballaggi di plastica
15.01.03	Imballaggi in legno
15.01.04	Imballaggi in metallo
15.01.07	Imballaggi di vetro
15.01.06	Imballaggi in materiali misti
16.01.03	Pneumatici (senza cerchio)
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
20.01.01	Carta e cartone
20.01.02	Vetro
20.01.10	Abbigliamento
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20.01.23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20.01.25	Oli e grassi commestibili
20.01.26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25
15.01.10* 20.01.27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20.01.32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31
20.01.33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20.01.34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33
20.01.35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35
20.01.38	Legno
20.01.39	Rifiuti plastici (costituiti da manufatti e non da imballaggi)
20.01.40	Metalli
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (Sfalci e potature)
20.03.07	Rifiuti ingombranti

8. Presso i suddetti Centri di Raccolta le utenze non domestiche possono conferire in modo differenziato i rifiuti elencati di seguito.

C.E.R.	DESCRIZIONE
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone
15.01.02	Imballaggi di plastica
15.01.03	Imballaggi in legno
15.01.04	Imballaggi in metallo
15.01.07	Imballaggi in vetro
20.01.01	Carta e cartone
20.01.02	Vetro
20.01.10	Abbigliamento
20.01.38	Legno
20.01.39	Rifiuti plastici (costituiti da manufatti e non da imballaggi)
20.01.40	Metalli
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (Sfalci e potature)
20.03.07	Rifiuti ingombranti

4. Presso i Centri di Raccolta il Gestore del servizio potrà conferire, dietro esplicita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale:

- le terre di spazzamento (C.E.R. 20.03.03);
- il rifiuto urbano residuo derivante dallo svuotamento cestini e/o da altre attività di raccolta (C.E.R. 20.03.01);
derivanti dal servizio effettuato sul territorio comunale.

5. Le caratteristiche, le modalità di gestione e di accesso ai Centri Comunali di raccolta differenziata dei rifiuti, sono definite all'interno dell'**Allegato 5** di questo Regolamento.

TITOLO IV

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Art. 35 - Autocompostaggio

1. Il compostaggio domestico si considera attività rientrante nella definizione di Autocompostaggio ex lett.e) art. 183 del D.Lgs. 152/06 ed è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino.

2. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della TARI e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle frazioni umida e verde dei rifiuti urbani.

3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Composter autoprodotta, Composter di produzione industriale) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

4. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. Durante la gestione del processo di compostaggio domestico dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

a. provvedere ad una corretta miscelazione dei rifiuti da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sanificazione del materiale;

b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno, anche con il rivoltamento periodico del materiale;

c. seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

6. Possono essere compostati i seguenti materiali:

a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);

b. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);

c. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;

d. cenere derivante esclusivamente da combustione di legno non trattato.

7. Gli utenti che effettuano il compostaggio domestico come descritto al presente articolo, possono fruire di una riduzione della TARI. L'applicazione della suddetta riduzione è disciplinata dal vigente Regolamento per l'Applicazione della TARI.

Art.36 - Recupero di alimenti dalle mense comunali ai fini della solidarietà sociale

1. Ai sensi della Legge 25 giugno 2003, n. 155 "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale", detta del Buon Samaritano, potrà essere istituita a livello comunale, la rete del recupero degli alimenti ancora edibili, in quanto non serviti e non scaduti, dalle mense scolastiche.

2. Le eccedenze non servite ed i prodotti confezionati correttamente conservati non ancora giunti a scadenza di risulta dalle mense scolastiche comunali devono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale.

3. Non possono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale gli avanzi del consumo dei pasti, i prodotti confezionati scaduti o che non siano stati conservati correttamente.

4. Le eccedenze di cui al comma 2 vengono trasferite quotidianamente dalle mense scolastiche al centro di distribuzione delle Associazioni di solidarietà sociale dai volontari, nel rispetto delle

norme sulla conservazione degli alimenti, previa registrazione dei quantitativi recuperati sul Registro elettronico delle Eccedenze gestito dalle citate associazioni.

5. A tale rete potranno aderire altre mense presenti a livello locale.

6. Annualmente le Associazioni di solidarietà sociale presenti a livello locale presentano una relazione all'Amministrazione comunale in cui sono indicati i quantitativi di eccedenze alimentari recuperate e servite presso i propri canali di solidarietà.

Art.37 - Ecofeste

1. In ossequio agli obiettivi di prevenzione e recupero dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo devono ispirarsi ai principi delle "Ecofeste", con le seguenti prescrizioni:

a. per tutte le manifestazioni: obbligo della raccolta differenziata della frazione umida, degli imballaggi in plastica, della carta e cartone, degli imballaggi in vetro ed in metallo, degli oli esausti.

b. per le manifestazioni denominate "Ecofeste": utilizzo di stoviglie e bicchieri lavabili o compostabili, distribuzione bevande alla spina o in vuoto a rendere, nomina di un responsabile rifiuti della manifestazione.

2. Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate nel corso della festa, così da rendere partecipi tutti gli utenti.

3. Si dovrà dare particolare visibilità all'attribuzione della qualifica di "Ecofesta", sia mediante quanto previsto al comma 2, sia prevedendo specifiche informazioni da apporre sul materiale promozionale dell'evento.

TITOLO V

NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 38 - Spazzamento strade piazze e marciapiedi

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini gettacarte stradali è garantito con frequenze diverse su:
 - a. le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali, le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purchè aperte all'uso pubblico e complete delle opere d'arredo e finiture collaterali, le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
 - b. le piazze;
 - c. i marciapiedi coperti e scoperti;
 - d. le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate stradali e dei corsi d'acqua;
 - e. i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
 - f. le aiuole, i giardini e le aree verdi.
2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità ed alla presenza di persone.
3. Il Comune può prevedere la presenza dei cestini gettacarte/posacenere in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici ed all'ingresso/uscita di monumenti, musei e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.
4. Tutti gli esercizi pubblici ed i negozi sono obbligati ad esporre, all'ingresso del negozio sulla pubblica via, idonei cestini getta carta/posacenere per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.
5. Il Funzionario Responsabile, in base agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, prevede modalità e frequenze di intervento idonee al fine di garantire il normale decoro del territorio ed individua la collocazione di cestini stradali nel rispetto dei principi di cui presente Regolamento.
6. La pulizia delle superfici di cui ai commi precedenti dovrà essere effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati su ambo i lati della strada, con interventi programmati, da effettuarsi normalmente in giorno feriale.
7. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
8. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico negli spazi urbani.
9. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone saranno svolte di norma nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
10. Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia strade.
11. Il Comune mette a disposizione appositi cestini per la raccolta dei rifiuti conferiti dai passanti. Il servizio comprende:
 - a. lo svuotamento dei cestini portarifiuti installati presso le aree pubbliche o di uso pubblico, la sostituzione dei sacchi per la raccolta in essi contenuti e la loro periodica pulizia e disinfezione.
 - b. il trasporto ed il conferimento del materiale raccolto.
12. I cestini stradali saranno svuotati con la stessa periodicità stabilita per ciascuna zona interessata dal servizio di spazzamento stradale.

13. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, assimilati, ingombranti o di altro tipo non prodotto ordinariamente dai passanti.

14. Il Comune vigila sul corretto uso dei cestini, anche mediante videosorveglianza.

15. I venditori ambulanti o i gestori di pubblici esercizi sono tenuti, tramite la predisposizione di propri adatti contenitori, a collaborare nella raccolta dei rifiuti in occasione di manifestazione che provochino un alto afflusso di clienti.

16. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 39 - Pulizia degli argini di fiumi e dei corsi d'acqua

1. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale, è a carico degli Enti competenti.

Art. 40 - Raccolta rifiuti abbandonati

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il Gestore pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, direttamente o mediante impresa privata, a spese di tali soggetti qualora individuabili o a carico dell'Amministrazione Comunale tramite il riconoscimento dei corrispettivi fissati di volta in volta.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 41 - Pozzetti stradali, caditoie, tombini e grigliati

1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.

2. E' vietato introdurre rifiuti solidi o liquidi negli stessi.

Art. 42 – Pulizia dei Mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto

1. I concessionari e gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.

2. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti devono essere differenziati come prescritto dalla presente regolamentazione e conferiti distintamente presso i contenitori messi a disposizione dal Comune, dopo averne ridotto al minimo il volume.

3. Tutti i posti di vendita ambulante sono obbligati ad esporre, idonei cestini getta carta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

4. E' vietato il conferimento dei rifiuti accumulatisi nei cestini portarifiuti presenti nell'area mercatale.

5. E' vietato lo sversamento di qualsiasi rifiuto, solido o liquido, lungo le rive dei corsi d'acqua.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 43 – Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private.

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata e gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento.

2. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio l'area deve risultare perfettamente pulita.

3. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico, con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, a causa della particolare attività esercitata, quale: vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati, chioschi stagionali e simili, determinando imbrattamento delle aree con residui ed involucri delle merci (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, per i gelati, residui alimentari,...), sono tenuti alla pulizia quotidiana con le stesse modalità dei marciapiedi antistanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui è esercitata l'attività.

4. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni non riciclabili.

5. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso; i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani

6. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'utilizzo e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti in sacchi chiusi.

7. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse durante e dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.

8. In occasione di feste pubbliche, manifestazioni e sagre i seguenti elementi monouso: sacchetti per la spesa, stoviglie, piatti, bicchieri, posate, cannucce dovranno essere esclusivamente in materiale biodegradabile o compostabile.

9. Tutti le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini getta carta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 44 - Esercizi stagionali e piscine

1. Gli esercizi stagionali all'aperto e le piscine dovranno comunicare al Soggetto Gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

2. È obbligo dei titolari provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori di rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed al conferimento degli stessi al pubblico servizio, ovvero all'immissione dei rifiuti nei contenitori dei rifiuti solidi urbani collocati dal Soggetto Gestore su area pubblica ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso relativa convenzione.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 45 - Altri servizi di pulizia

1. Il Comune effettua la pulizia periodica di eventuali monumenti pubblici e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spargimenti di eventuali diserbanti chimici autorizzati dalla normativa la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi alle persone, al terreno e all'ambiente circostante.

Art. 46 - Sgombero neve

1. Al verificarsi di precipitazione nevose il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- a. la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci, e dagli spazi prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- b. lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

2. Le attività di sgombero della neve effettuate dal Comune o dal Gestore non costituiscono detenzione di rifiuti.

Art. 47 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private nonché di uso pubblico, recintate e non, devono essere ben tenuti puliti ed ordinati a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque da chi ne abbia la disponibilità che deve inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

3. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedere anche alle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

4. Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare, ecc.

5. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica e l'A.R.P.A. competente emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

6. In caso di inadempienza dispone affinché il Gestore pubblico esegua con urgenza i lavori necessari con recupero delle spese nei confronti dei responsabili.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500.

Art. 48 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.

3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore del servizio.

4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi della normativa vigente in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

5. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

6. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattrice agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno). In caso di inosservanza la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore pubblico, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 300.

Art. 49 - Deaffissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di deaffissione di manifesti, che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

2. In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune anche tramite il Soggetto Gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di Legge e di Regolamento.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50 a €. 300.

Art. 50 - Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

3. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.).

4. Nel caso di mancata esecuzione interverrà l'Amministrazione Comunale, anche tramite il Soggetto Gestore, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi della normativa vigente in materia sia ai sensi del presente Regolamento

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100 a €. 500.

Art. 51 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per rifiuti cimiteriali i rifiuti provenienti da

- ordinaria attività cimiteriale;
- esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti dell'ordinaria attività cimiteriale devono essere stoccati in contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.

3. Rientrano tra essi, in particolare: i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e di eventuali strutture annesse. I materiali lapidei, di costruzione e demolizione, sono considerati inerti.

4. I rifiuti cimiteriali da esumazioni ed estumulazioni sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie.

5. In particolare i resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici e resti di indumenti andranno, dopo opportuna riduzione volumetrica, raccolti e trasportati in appositi contenitori a tenuta fino ad idoneo impianto di smaltimento secondo le disposizioni vigenti.
6. I residui metallici potranno essere recuperati dopo che sia stata ottenuta la disinfezione degli stessi.
7. Le attività di gestione di tali rifiuti sono eseguite tramite ditte appositamente incaricate secondo le normative vigenti in materia.

Art. 52 – Attività di Volantinaggio e distribuzione massiva di materiale pubblicitario

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:
 - a. distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - b. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
 - c. la distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo mediante consegna diretta nelle cassette postali individuali o nelle apposite cassette pubblicitarie condominiali.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino o nel messaggio pubblicitario
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 sia al soggetto distributore, sia alla società che ne governa l'operato.

Art. 53 - Contenitori di materiale pubblicitario

1. E' fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel materiale pubblicitario.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300 sia al soggetto distributore, sia alla società che ne governa l'operato.

Art. 54 - Il tutor ambientale: ruolo e funzioni

1. Sono preposti alla verifica del rispetto del presente regolamento gli Ausiliari Ambientali o Tutor. Il Tutor è figura individuata dal Gestore e assegnata al servizio nel Comune, e viene nominata per decreto dal Sindaco.
2. Il Tutor agisce secondo richiesta del Servizio Ecologia Ambiente e dell'assessorato competente, concordata con il Gestore.
3. Il Tutor verifica il corretto conferimento dei rifiuti secondo il presente Regolamento.
4. Compete al Tutor l'identificazione, anche mediante richiesta di idoneo documento di riconoscimento, dei soggetti che pongono in essere violazioni del presente Regolamento, nonché la redazione dei verbali e l'immediata contestazione degli stessi se possibile; in difetto, il Tutor trasmette il verbale alla Polizia Locale che provvede alla notifica.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE, CITTADINI E PUBBLICO DECORO

Art. 55 - Educazione e informazione agli utenti

1. Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata l'Amministrazione, in collaborazione con il Gestore e con le Associazioni di Volontariato locale, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini. Analoghe procedure verranno adottate per la diffusione e l'aggiornamento delle buone pratiche in materie di gestione di animali d'affezione.

Art. 56 - Incentivazione e facilitazione sociale

1. Al fine di migliorare il senso civico della comunità e il senso di responsabilità individuale nei confronti della collettività, l'Amministrazione incentiva persone, associazioni, aziende e scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati, o nel mantenere in buone condizioni le aree pubbliche, o nella collaborazione proattiva con il gestore e gli Uffici Tecnici mediante:

a. premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;

b. riduzioni sul tributo: commisurati al beneficio effettivo, per la comunità o l'ambiente, ottenuto dalla raccolta differenziata o dai servizi di cittadinanza attiva

c. acquisto agevolato o cessione in comodato di contenitori

d. attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;

2. Al fine di migliorare il pubblico decoro e una migliore integrazione uomo-animale d'affezione l'Amministrazione ha individuato apposite aree di libero sgambamento dei cani (spazi protetti a loro dedicati dove possano essere liberi di correre in sicurezza), con l'obiettivo di migliorare il loro benessere e nel contempo il rapporto uomo-animale in ambito urbano.

Art. 57 – Comportamento dei cittadini frontisti delle strade in caso di precipitazioni nevose

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, l'Amministrazione garantisce in fase di intervento immediato e prioritario:

a. lo sgombero delle strade carrabili

b. lo sgombero delle aree a parcheggio

c. la rimozione della neve

2. In parallelo interviene sulla viabilità minore (vicoli e stradine) e su marciapiedi che conducono a aree di interesse pubblico quali scuole, luoghi di culto, aree mercatali, uffici pubblici, stazione ferroviaria, caserme delle forze pubbliche ecc....

3. La praticabilità dei marciapiedi che non rientrano nella categoria sopra descritta deve essere assicurata dagli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via che sono tenuti allo spalamento della neve dai marciapiedi per il fronte degli stabili da essi abitati.

4. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte, in modo tale da assicurare il passaggio in sicurezza dei cittadini.

5. La pulizia dei passi carrai eventualmente occlusi a seguito della spatatura della neve da strade pubbliche dovrà essere effettuata dagli utilizzatori del passo carraio stesso

6. Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni e di provvedere a liberare comunque dalla neve le griglie, le caditoie stradali e le imboccature dei pozzetti per raccolta acque meteoriche.

7. Nel caso di nevicate di entità superiore ai 10 cm. gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo del marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni, anche in deroga ad eventuali regolamenti condominiali, ed eventualmente anche sui marciapiedi fino a quando non siano state liberate le carreggiate dai mezzi spalaneve e ripristinata la possibilità di circolazione in città.

8. L'amministrazione, in previsione di possibili nevicate, segnalerà le ulteriori aree di possibile concentrazione dei mezzi privati, al fine di accelerare lo sgombero delle strade dalla neve.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 58 - Comportamento dei cittadini che conducono o gestiscono animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo pubblico.

2. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra di:

a. provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi dal suolo pubblico qualora venga imbrattato.

b. essere muniti di appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, che permettano la raccolta delle deiezioni degli animali e la loro corretta collocazione, che include anche i cestini per rifiuti.

3. Gli obblighi del presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti disabilità (ad esempio, non vedenti)

4. Le persone che gestiscono luoghi o aree di alimentazione collettiva di gatti domestici o ferali in aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde, sono tenute a preservare l'area in buone condizioni generali e a garantirne la pulizia.

5. In particolare è fatto obbligo di provvedere personalmente all'eliminazione quotidiana di residui di cibo dal suolo pubblico

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 59 - Prevenzione di fenomeni di infestazione da parte di insetti e altri animali

1. I cittadini sono tenuti ad evitare il crearsi di condizioni favorevoli all'insediamento, sviluppo, sopravvivenza, riproduzione di insetti molesti quali mosche, tafani, zanzare; analogo impegno deve essere assunto per evitare la proliferazione di altri animali, in particolar modo il piccione domestico.

2. A tal fine sono da mettere volontariamente in atto, in particolare con clima caldo e temperature medie diurne superiori a 20 °C per quanto riguarda gli insetti, i seguenti accorgimenti:

a. evitare il deposito temporaneo di sacchetti contenenti umido fuori dagli appositi contenitori di plastica

b. evitare il ristagno d'acqua in vasi, sottovasi, umidificatori e in genere in ogni contenitore aperto

c. effettuare periodicamente lavori di sfalcio della vegetazione in area privata

d. effettuare periodicamente interventi di disinfestazione dei tombini e delle caditoie in area privata

3. E' vietata la somministrazione di cibo sparso a terra ai piccioni domestici;

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.

Art. 60 - Prevenzione della diffusione di specie erbacee, arbustive o arboree allergizzanti e infestanti

1. I cittadini sono tenuti ad evitare il diffondersi di specie vegetali che siano di pregiudizio per la salute umana o di animali da compagnia, oppure in grado di danneggiare strutture e/o valori di interesse pubblico.

2. A tal fine segnalano ai competenti uffici del Comune la presenza di specie quali *Ambrosia artemisifolia*, per i trattamenti di competenza di quest'ultimo.

3. I cittadini (per quanto riguarda le aree private e loro pertinenze), i proprietari di aree verdi urbane incolte, i proprietari di aree industriali dismesse e i responsabili di cantieri edili sono comunque tenuti ad eliminare questa specie evitandone la fioritura: indicativamente, le operazioni di sfalcio o diserbo avvengono nel periodo luglio/settembre attenendosi al rispetto dei provvedimenti ordinativi emessi annualmente dal Comune.

3. Il mancato rispetto di questa disposizione è sanzionabile con ammenda da 50 a 300 euro per le aree inferiori ai 200 metri quadrati, da 100 a 500 euro per le aree superiori a 200 metri quadrati

Art. 61 – Divieto spandimento fanghi

E' fatto divieto di spandimento fanghi, come definiti dal D.Lgs. 27/1/1992 n. 99 "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura", entro 500 metri dal centro abitato così come individuato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 5/6/2015 ed evidenziato nella planimetria **Allegato 8** al presente Regolamento

Il mancato rispetto di questa disposizione è sanzionabile con ammenda da 100 a 500 euro.

TITOLO VII

OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 62 – Divieti generali

1. Il presente articolo sintetizza l'insieme dei divieti di natura generale e le relative sanzioni in collegato con la Tabella III, fatte salve le ulteriori e puntuali fattispecie previste nei precedenti articoli del presente regolamento.

2. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. È vietata ogni forma di cernita, asportazione, sottrazione e recupero dei rifiuti collocati su tutto il territorio comunale in aree pubbliche e private soggette a uso pubblico.

4. È vietato abbandonare rifiuti impropri e ingombranti a fianco dei contenitori e/o nei cestini portarifiuti collocati sul territorio comunale.

5. È vietato mettere nei sacchi e contenitori destinati alla raccolta differenziata:

- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti ingombranti;
- gli altri rifiuti speciali;
- rifiuti allo stato liquido;
- i materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (parti metalliche o di legno di grosse dimensioni ecc.);
- ceneri non completamente spente;
- oggetti acuminati o taglienti o con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

6. È altresì severamente vietato:

- non chiudere i sacchi contenenti plastiche e frazione secca
- depositare sacchetti contenenti l'umido direttamente sul sedime stradale o altra superficie
- permettere la fuoriuscita di colaticcio dai contenitori in plastica contenenti l'umido sul sedime di strade e marciapiedi

7. È inoltre vietato causare qualsiasi danneggiamento ai contenitori e ai loro componenti.

8. Oltre ai divieti espressamente citati nei precedenti articoli del presente regolamento, si precisa che è vietato:

- gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche, private soggette a uso pubblico, canali, corsi e specchi d'acqua, cigli stradali, argini, sponde e fossati di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti;
- effettuare la cernita e il rovistamento dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori sia siti sul suolo pubblico in attesa dello svuotamento da parte del pubblico servizio, sia presso i centri di raccolta differenziata dei rifiuti;
- incendiare rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica oppure introdurre nei contenitori/sacchi materiali accesi, non completamente spenti o tali da costituire pericolo o causare danni;
- introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- conferire al servizio pubblico rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta nonché occultare rifiuti speciali e speciali pericolosi o esclusi dalla normativa in materia rifiuti (es. materiali esplosivi, carogne animali ecc. o comunque definiti in normative specifiche);
- smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari;
- gettare sul suolo cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi cestini getta rifiuti, compreso lo svuotamento di posaceneri;
- usare sacchi e contenitori di colore e formato diversi da quelli stabiliti dal Comune e/o dal Gestore;
- conferire rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;

- collocare rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori, a eccezione di quanto eventualmente previsto dalle modalità di raccolta vigenti;
- esporre fuori dalla propria abitazione contenitori dei rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti per il servizio di raccolta.

Art. 63 - Accertamenti, controlli e vigilanza

1. La Polizia Locale, il personale di vigilanza della Provincia, qualsiasi ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, il personale del Servizio Tecnico-Ecologia, i Tutor e altri organismi e autorità competenti in materia assicurano la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento da parte degli utenti del pubblico servizio, anche mediante utilizzo di strumenti di registrazione immagini, nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. Detti soggetti, unitamente al personale e alle figure individuate da Comune e Gestore sono altresì tenuti a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Locale per gli accertamenti del caso.
3. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
4. Gli addetti al servizio di raccolta porta a porta, su indicazione del Comune, devono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il Gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo riconfezionamento.
5. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.
6. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali della Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 C.P.P.

Art. 64 - Procedimento sanzionatorio

1. Fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione dei disposti del presente regolamento ha luogo secondo le disposizioni della Legge 689/1981, del d.lgs. 267/00 e del d.lgs. 152/06 e s.m.i.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, obbliga i soggetti responsabili dell'abbandono o del deposito di rifiuti sul suolo pubblico, a provvedere direttamente, disponendo il ripristino delle normali condizioni di igiene e decoro a totale carico dei soggetti responsabili. In caso di inottemperanza a quanto ordinato entro i termini prefissati, il Comune procederà a comunicare l'illecito alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
3. Nel caso in cui non sia individuabile il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti, il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero e al successivo smaltimento tramite il Gestore, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
4. Ai sensi dell'art. 8 della L. 689/81 chi con un'azione od omissione violi più disposizioni del presente regolamento o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Art. 65 – Entrata in vigore, modifiche e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività.
2. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente debbono considerarsi abrogate.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei servizi di fognatura, di applicazione della TARI, nonché la vigente normativa regionale e statale per quanto applicabili

4. L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento dandone adeguata pubblicità mediante l'affissione di manifesti lungo la pubblica via e nei principali luoghi di ritrovo e incontro della popolazione, pubblici e privati e mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

5. Modifiche di dettaglio inerenti le modalità di erogazione del servizio avverranno attraverso Ordinanze sindacali.

6. Ogni modifica al presente regolamento viene recepita con atti del Consiglio Comunale

Art. 66 Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia disciplinata dal titolo IV del D.Lgs.152/2006.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1

RIFIUTI URBANI ED UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI URBANI

Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

Frazione	Descrizione	Eer
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banche di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banche di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

ALLEGATO 2

ZONE IN CUI VIENE RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI – ELENCO DELLE VIE

Zona A	
Adda	Mincio
Adige	Monte Bianco
Agello	Monte Rosa
Allende	Arno
Arno	Baracca
Baracca	Moro Aldo
Bezzecca	Moro Marianna
Binda	Natoli
Bruno	Padre D'Abbiategrasso
Cadorna	Pascoli
Caduti di Nassirya	Pastrengo
Caduti di Russia	Pilla
Cavallotti	Pilla (vicolo)
Cavour	Pisati
Cesaris	Po
Coppi	Puecher
Crema	Ramelli
Cremona	Rimembranze
D'Adda	Rossi A. e B.
D'Acquisto	Rossi B
Dante	Rovida Dragoni
Da Vinci	S.C. 903 (Strada comunale)
Dei Partigiani	S.P. 234 (strada provinciale)
Della Cavada	S.S. 9 (Strada statale)
Della Costa	San Bassiano
Don Grossi	San Martino
Don Oldani	San Paolo
Emilia	Scotti
Fermi	S.G. Bosco
Foscolo	Solferino
Frank	Stelvio
Fugazza	Ticino
Galilei	Torre
Galimberti	Trento
Galleani	Trieste
Garibaldi	XXV Aprile
Giardini	Viglioni
Goito	Villa
Gramsci	Vittorio Emanuele
Lambro	
Leopardi	
Magenta	
Manzoni	
Marconi	
Martiri d'Ungheria	
Mattei	
Matteotti	
Meazza	

Zorlesco - Frazione

Zona B		
Alemanni	Golgi	Toscanini
Amendola	Grandi	Turati
Basi	Labriola	Vincenzo Ambrogio
Battisti	Lampugnani	
Bernardinelli	Lanzarini Bernabei	
Bettoni	Leoncini	
Brodolini	Lever Gibbs	VITTADONE FRAZIONE
Buonarroti	Longo	
Buozzi	Lorca	
Cabrini	Mantegna	
Canale	Mantova	
Cappuccini	Manzoni	
Caravaggio	Marsala	
Carrà	Marx	
Cartesio	Marzagaglia	
Casali	Mascagni	
Cellini	Meucci	
Cimabue	Miglioli	
Conciliazione	Modigliani	
Copernico	Montecassino	
Curiel	Morandi	
Dalla chiesa	Natoli	
Da Volpedo	Nenni	
De Gasperi	Neruda	
Della Libertà	Oberdan	
Dei Cappuccini	Olimpo	
Dei Pusterla	Paganini	
Della Molazza	Papa Giovanni XXIII	
Della Repubblica	Pettinari	
Delle Rogge	Picasso	
Dello Sport	Pitagora	
Del Popolo	Polenghi	
Di Vittorio	Prada	
Don Gnocchi	Puccini	
Don Mazza	Rabin	
Don Milani	Raffaello	
Don Minzoni	Rosai	
Don Saletta	Rosselli	
Donatello	Rossini	
Donizzetti	SC 927	
El Greco	SP 22	
Famiglia Mirotti	SS Mantovana	
Fattori	Salamina	
Fleming	San Francesco	
Forlanini	San Salvario	
Fornaroli	Santi	
Galli	Segalini	
Gastaldi	Siqueros	
Generale Griffini	Statuto Lavoratori	
Giotto	Tintoretto	
Gobetti	Tiziano	
Goldoni	Togliatti	

ALLEGATO 3

COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI PILE E FARMACI SUL TERRITORIO COMUNALE

Localizzazione via	Pile	Farmaci
Via Albaron	1	1
Via Fleming		1
Via Della Vittoria	1	1
Largo Casali	1	1
Via Cavallotti		1
Via Gramsci		1
Via Buozzi	1	1
Viale Cadorna	1	1
Piazza della Vittoria	1	1
Via Parri	1	1
Piazzale Martignoni	1	
Piazzale dello Sport	1	
Piazza Marconi	1	

ALLEGATO 4

SCHEDE RACCOLTE PORTA A PORTA: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI

CARTA E CARTONE	
Cosa SI'	
<ul style="list-style-type: none">➤ giornali, riviste, fumetti, tutta la stampa commerciale (dèpliant, pieghevoli pubblicitari)➤ sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta (anche con finestrella in plastica), i sacchetti di carta con i manici (shopper)➤ i fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti di istruzione dei farmaci), le buste delle lettere (anche quelle con finestrella)➤ tutte le scatole di cartoncino per prodotti alimentari e non alimentari, le fascette in cartoncino delle conserve e degli yogurt, scatole dei farmaci, scatoloni (anche quelli di TV ed elettrodomestici - non importa la grandezza dell'imballo, basta che sia di cartone)➤ cartoni della pizza, piatti e i bicchieri in carta, anche se laminata in plastica o Mater Bi vanno bene, anche se sporchi - Attenzione! gli avanzi di pizza/cibo vanno messi nell'umido➤ cartoni o contenitori per bevande e alimenti quali succhi di frutta, vino, latte, panna, ecc. e per verdure quali piselli, fagioli, polpa di pomodoro, ecc., costituiti principalmente da carta, accoppiata con altri materiali quali plastica e talvolta alluminio (noto come Tetra Pak); devono essere conferiti vuoti, sciacquati e schiacciati	
<p>NB Lettere riservate possono essere spezzettate per mantenere la privacy prima di essere destinate alla Raccolta Differenziata.</p>	

CARTA E CARTONE	
Cosa NO	
<ul style="list-style-type: none">➤ tutti i materiali non cellulosici,➤ la carta da cucina (scottex e tovaglioli, anche colorati) unta o con residui di cibo e i fazzoletti usati➤ carta/cartone sporchi di vernice o di olio minerale➤ la carta plastificata, la carta oleata o resistente ai grassi, la carta da forno, la carta chimica (carta copiativa, carta termica di fax e scontrini)➤ materiale accoppiato quali i sacchetti dei biscotti (in carta+plastica+alluminio), a meno che sull'imballo non sia scritto che è riciclabile con la carta	

IMBALLAGGI IN PLASTICA

Cosa SI'

- bottiglie (per acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc.), flaconi e dispenser (per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, shampoo, ecc.)
- tubetti del dentifricio
- vasetti (per yogurt, dessert, gelati, creme etc.)
- vaschette e confezioni varie, anche in polistirolo espanso e di qualsiasi colore (per frutta, verdura, carne, pesce, ecc.)
- buste e sacchetti per alimenti in genere, inclusi quelli in plastica argentata di patatine, caramelle -anche il singolo involucro- uova di Pasqua, surgelati
- film e pellicole, anche raggruppanti più unità di prodotto, reti per frutta e verdura, blister e involucri sagomati (es. gusci per giocattoli, pile, articoli di cancelleria, ...), film a "bolle", cuscini d'aria (meglio se sgonfiati), chips in polistirolo espanso, imballi di mobili ed elettrodomestici, custodie da tintoria
- sacchi vuoti (per prodotti da giardinaggio, alimenti per animali, detersivi, ecc.)
- vasi da vivaio utilizzati esclusivamente per la vendita e il trasporto di piantine da trapiantare in giardino o nell'orto
- sacchetti e buste in plastica di negozi e supermercati
- imballaggi in plastica di prodotti pericolosi, come candeggina, disotturante per lavandini, alcool, ammoniaca, purchè in piccole quantità e vuoti
- piatti e bicchieri monouso in plastica, anche sporchi, ma privi di residui di alimenti in quantità rilevanti
- grucce appendiabiti

IMBALLAGGI IN PLASTICA

Cosa NO

Gli oggetti in plastica che non sono imballaggi non vanno conferiti al servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica. Esempio:

- i giocattoli (palloni, salvagente, bambole etc.)
- i videogiochi e gli elettrodomestici (RAEE)
- le spugne usate e i guanti in plastica
- le audio e video cassette, i cd, dvd e loro custodie, i floppy disk
- i pennarelli, le biro e gli articoli di cancelleria
- i rasoi, gli spazzolini da denti, pettini, spazzole, ciabatte
- le radiografie e pellicole fotografiche
- le borse durevoli, cartellette, portadocumenti
- i vasi da fiori acquistati vuoti, catini, secchi e secchielli

IMBALLAGGI IN VETRO E METALLO

Cosa SI'

- Tutti gli imballaggi in vetro come bottiglie, barattoli, vasetti, di qualsiasi colore, svuotati da eventuali evidenti residui.
- Latte e lattine vuote in alluminio e banda stagnata, tappi metallici, vaschette e fogli in alluminio, pentole di piccole dimensioni, caffettiere, grucce metalliche da tintoria.

IMBALLAGGI IN VETRO E METALLO

Cosa NO

- oggetti e cocci di ceramica, vetroceramica (pirex), cristallo
- lampadine, lampade a scarica (neon/risparmio energetico)
- specchi
- termometri al mercurio
- contenitori che riportano uno dei simboli delle sostanze pericolose



ESPLOSIVO



INFIAMMABILE



COMBURENTE



GAS COMPRESSI



CORROSIVO



TOSSICO



TOSSICO A
LUNGO TERMINE



IRRITANTE



NOCIVO



PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

FRAZIONE UMIDA

Cosa SI'

- avanzi della preparazione e del consumo dei pasti, come: resti di frutta, verdura e alimenti, avanzi di cibo, lische di pesce, ossa, gusci di uovo, fondi di caffè (comprese cialde in carta), the e tisane anche in bustina o cialda di carta, gusci di molluschi e carapaci di crostacei, tovaglioli anche colorati e usati, carta assorbente sporca di olio ed alimenti, fazzoletti di carta usati
- lettiere per animali, se di tipo biodegradabile, purchè in piccole quantità (massimo quantitativo: quello prodotto settimanalmente)
- scarti vegetali non alimentari, purchè di origine domestica (es. fiori recisi), in piccole quantità
- posate, piatti, bicchieri monouso in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC"
- sacchetti in plastica biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC"



FRAZIONE UMIDA

Cosa NO

- posate, piatti, bicchieri monouso in plastica
- pannolini ed assorbenti usati
- sacchetti in plastica
- cialde e capsule di caffè in plastica o alluminio
- lettiere per animali, se di tipo non biodegradabile

RIFIUTO URBANO RESIDUO

Cosa SI'

- Piccoli cocci in ceramica, cristallo, pyrex
- Musicassette, videocassette, CD, DVD, floppy disk e loro custodie
- Guanti in gomma o lattice e spugne
- Assorbenti igienici usati, pannolini, pannoloni, cateteri, traverse igieniche, sacche per stomia
- Oggetti in plastica che non siano imballaggi (tranne piatti e bicchieri monouso) o RAEE
- Carta oleata, plastificata, resistente ai grassi, carta chimica (carta copiativa, carta termica del fax e di scontrini ...), carta e cartone sporchi di vernice o olio o solventi
- Posate monouso in plastica e cannucce da bibita
- Cialde e capsule per macchine del caffè in alluminio o plastica
- Radiografie, pellicole fotografiche
- Mozziconi di sigaretta (spenti!)
- Lettiere per animali domestici non biodegradabili
- Sacchetti di aspirapolvere e materiale di risulta da pulizie domestiche
- Cotton fioc con bastoncini in plastica, cotone idrofilo, salviettine igieniche e salviettine struccanti monouso
- Spazzolini da denti e rasoi da barba monouso in plastica
- Abiti e calzature in cattivo stato o danneggiati e quindi inutilizzabili
- Stracci sporchi e panni antipolvere monouso
- Tessuti in cattivo stato o danneggiati: biancheria, lenzuola, coperte, piumoni
- Calze in nylon e lycra tipo collant donna
- Kit make up: pennelli da trucco, limette per unghie in carta vetrata
- Tendine parasole per auto
- Siringhe (con ago protetto dal copriago!)
- Candele e cere
- Cosmetici (solo prodotto, senza imballaggio!)
- Gomme per bicicletta e guarnizioni in gomma
- Frazione organica (solo sino a quando non sia stata attivata la sua raccolta differenziata)
- Tutti i rifiuti che non possono essere conferiti ai servizi di raccolta differenziata

RIFIUTO URBANO RESIDUO

Cosa NO

- tutti i rifiuti che devono essere conferiti ai servizi di raccolta differenziata

PRESIDI IGIENICI

Cosa SI'

- Pannolini per bambini
- Pannoloni per adulti affetti da problemi di incontinenza
- Sacche per alimentazione enterale o parenterale
- Cateteri
- Traverse

PRESIDI IGIENICI

Cosa NO

- Assorbenti igienici

SFALCI E POTATURE

Cosa SI'

- Sfalci d'erba
- Residui di attività di diserbo meccanico
- Potature di siepi, alberature, alberi e arbusti
- Foglie secche, aghi e pigne di conifere
- Fiori recisi

SFALCI E POTATURE

Cosa NO

- Residui da diserbo chimico
- Vasi in plastica
- Teli in plastica
- Pietre, ghiaia ed altri materiali inerti
- Filo ed altri manufatti di ferro/metallo
- Imballaggi di fitofarmaci/pesticidi

ALLEGATO 5

CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA: CARATTERISTICHE, MODALITA' DI GESTIONE ED ACCESSO

Caratteristiche generali

Il Centro di Raccolta Comunale è un'area realizzata ai sensi del D.M. 08.04.2008, destinata a raccogliere e stoccare le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata. La gestione del Centro di Raccolta deve essere effettuata da soggetti iscritti alla categoria 1 sottocategoria Gestione Centri di Raccolta dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M. 120/2014), sulla base di apposito atto di affidamento del Comune.

Ubicazione

Il Comune di Casalpusterlengo dispone di due Centri di Raccolta, allocati in aree di proprietà comunale e siti in:

- Via Albaron snc;
- Via Parri snc, frazione Zorlesco.

Elementi strutturali ed attrezzature del Centro di Raccolta

Gli elementi strutturali e le attrezzature che compongono il Centro di Raccolta sono i seguenti:

a) sistema di controllo accessi costituito da:

- totem identificazione utenti;
- totem controllo accesso del varco;
- sbarre motorizzate;
- software controllo in remoto dell'attività di gestione operativa ed amministrativa.

b) viabilità di accesso ed aree di rispetto esterne;

c) parcheggi esterni;

d) recinzione perimetrale;

e) siepe perimetrale;

f) zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili e fissi;

g) ufficio con servizio igienico;

h) servizi dell'impianto (impiantistica, reti tecnologiche quali raccolta acque, energia elettrica, fognatura, illuminazione interna, dispositivi antincendio, videosorveglianza)

i) piazzale interno

j) rampa di accesso per il conferimento nei containers;

k) area di conferimento dei rifiuti pericolosi protetta da tettoia in parte chiusa.

Tali elementi debbono essere utilizzati solo ed esclusivamente per il fine al quale sono destinati.

Rifiuti conferibili al Centro di Raccolta.

Il Centro di Raccolta è destinato alla raccolta, stoccaggio, avvio a recupero/smaltimento, nel rispetto della normativa vigente (D.M. 08.04.2008 e D.Lgs. 152/2006), delle seguenti tipologie di rifiuto:

- Frazioni di rifiuto urbano derivanti da iniziative di raccolta differenziata organizzate sul territorio comunale, quali, a titolo di esempio, raccolta porta a porta della carta, dei contenitori per liquidi in plastica, del vetro etc conferite dal Gestore.
- Frazioni di rifiuto urbano derivanti da servizi di raccolta organizzati sul territorio comunale, quali, a titolo di esempio, svuotamento cestini, spazzamento etc conferite dal Gestore.
- Frazioni di rifiuto urbano conferite direttamente da utenze domestiche e non domestiche, per le quali presso il Centro di Raccolta sia stato attivato l'idoneo servizio di raccolta.
- Specifiche tipologie di rifiuti prodotti da utenze domestiche conferite da soggetti tenuti al loro ritiro in base alle vigenti normative settoriali.

Non sono conferibili in nessun caso i rifiuti speciali.

Operatori addetti al servizio

Sono considerati operatori addetti al servizio di gestione del Centro di Raccolta:

- i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di custodire e mantenere il Centro di Raccolta, nonché di controllare la fase di conferimento da parte dell'utenza;
- i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di prelevare e avviare a recupero/smaltimento i rifiuti.

Durante l'orario di apertura delle piazzole ecologiche gli addetti alla custodia e gestione operativa degli stessi dovranno provvedere:

- • ad istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;
- • a vigilare, anche in base alle disposizioni impartite dal Gestore sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità dei materiali che ai soggetti conferenti;
- • a mantenere l'area ordinata ed efficiente, direttamente o segnalando gli interventi necessari;
- • informare con opportuno preavviso il Gestore circa le necessità di svuotamento dei contenitori;
- • a tenere gli eventuali registri di carico e scarico previsti;
- • a comunicare all'Ufficio competente del Gestore ogni condizione anomala che dovesse verificarsi;
- • identificare gli utenti, mediante lettura dei dati attraverso la Carta Regionale dei Servizi o l'apposito tesserino comunale rilasciato alle utenze diverse da quelle domestiche e procedere alla compilazione del modulo per registrare le stime di quantità e le tipologie di rifiuti conferiti;
- • di indossare idonei indumenti da lavoro di riconoscimento e mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, copricapo, ecc.);
- • l'addetto al servizio di custodia e controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto è autorizzato ad applicare le presenti norme;
- • di tenere un contegno corretto con gli utenti. In caso di improrogabile assenza l'addetto alla custodia dovrà avvisare gli Uffici comunali competenti e dovrà procedere alla

chiusura del centro di raccolta ed all'affissione all'ingresso di idoneo avviso.

Modalità di accesso al Centro di Raccolta

L'accesso al Centro di raccolta, finalizzato al conferimento dei rifiuti, potrà avvenire:

- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte delle utenze domestiche;
- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte di utenze non domestiche, per conferimenti di rifiuti urbani per quantitativi che non superino i 5 mc;
- dietro preventiva autorizzazione concessa dagli operatori addetti al servizio presenti presso il Centro di Raccolta da parte di utenze non domestiche per conferimenti di rifiuti urbani per quantitativi che superino i 5 mc;
- direttamente e senza alcuna preventiva autorizzazione da parte Gestore del servizio.

L'accesso a soggetti diversi da quelli elencati ai punti precedenti è vietato.

Le utenze non domestiche possono effettuare lo scarico dei rifiuti urbani esclusivamente se regolarmente iscritte alla Categoria 2-bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

E' facoltà degli operatori addetti al servizio richiedere alle utenze non domestiche che effettuano il conferimento dei propri rifiuti l'esibizione di copia conforme all'originale della vigente iscrizione alla Categoria 2-bis dell'Albo Nazionale Gestori rifiuti.

E' facoltà degli operatori addetti al servizio richiedere alle utenze domestiche e non domestiche che intendono effettuare il conferimento dei rifiuti l'esibizione del badge abilitativo allo scarico assegnato dal Comune.

Il conferimento dei rifiuti presso le piazzole ecologiche dovrà essere effettuato a cura del produttore. Possono accedere al centro di raccolta, negli orari di apertura decisi dal Gestore in accordo con gli uffici comunali, esclusivamente gli utenti del servizio di raccolta rifiuti presenti nel territorio comunale ed iscritti al ruolo della tassa/tariffa del servizio rifiuti; il Gestore potrà attivare procedure di accertamento del diritto a conferire.

Durante l'orario di apertura antimeridiana del centro di raccolta differenziata dei rifiuti di via Albaron, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 delle giornate del lunedì e del mercoledì, gli utenti delle attività produttive avranno diritto di precedenza di accesso al centro per conferire i rifiuti rispetto alle utenze domestiche.

L'utente che intende conferire i rifiuti presso i centri di raccolta deve qualificarsi agli addetti alla custodia presentando la Carta Regionale dei Servizi se trattasi di utenze domestiche, o l'apposito tesserino rilasciato dal Comune, per le altre categorie di utenza dichiarando inoltre la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.

Le utenze non domestiche dovranno presentare la propria autorizzazione al trasporto dei rifiuti in conto proprio (categoria 2.bis) rilasciata dall'Albo Gestori Ambientali.

I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente, e qualora si presentasse con diverse tipologie di rifiuti è tenuto a provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.

L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente Regolamento.

E' consentito l'accesso contemporaneo al centro di raccolta di un numero di utenti non superiore alla capacità di controllo da parte del personale preposto.

Modalità di conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- le diverse frazioni di rifiuto dovranno essere separate preliminarmente al conferimento, in modo da permetterne una facile e rapida deposizione nei contenitori o negli spazi ad esse dedicati, senza rischi di sversamenti o occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;
- il conferimento avverrà alla presenza degli operatori addetti al servizio, solo dopo loro formale assenso allo scarico, nei contenitori o negli spazi indicati.

I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente, e qualora si presentasse con diverse tipologie di rifiuti è tenuto a provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.

L'utente dovrà rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al servizio di custodia e controllo nel rispetto del presente Regolamento.

L'addetto al servizio di custodia e controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti dal presente Regolamento.

A conferimento ultimato, il soggetto che lo ha effettuato ha l'obbligo di provvedere alla pulizia dell'area che eventualmente fosse stata soggetta a insudiciamento, a causa di accidentali sversamenti.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale, dietro segnalazione degli operatori addetti al servizio, potrà rivalersi nei modi di cui al presente Regolamento.

In caso di insufficienza di spazio per lo stoccaggio del rifiuto in arrivo, gli operatori addetti al servizio potranno temporaneamente negare l'assenso allo scarico, rinviando l'utente ad un momento successivo.

L'assenso allo scarico potrà essere negato dagli operatori addetti al servizio per quel rifiuto che presenti caratteristiche non adeguate al processo di recupero/smaltimento cui dovrà essere destinato.

Eventuali richieste di chiarimento o segnalazioni da parte dell'utenza relative ai servizi di igiene urbana dovranno essere inoltrate all'Ufficio Tecnico Comunale.

Modalità di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti presso il Centro di Raccolta

Lo stoccaggio, la movimentazione delle frazioni di rifiuto all'interno del Centro di Raccolta ed il loro prelievo al fine del conferimento agli impianti di trattamento verranno effettuate esclusivamente dagli operatori addetti al servizio, con l'impiego di attrezzature idonee nonché rispondenti alla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' fatto divieto del prelievo dal Centro di Raccolta di qualsiasi tipo di rifiuto da parte di soggetti diversi da quelli indicati al presente allegato.

Il Gestore del servizio è tenuto alla corretta compilazione dei formulari di identificazione di cui al DM 1.4.98 n.145 nonché alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico di cui al DM 1.4.98 n.148.

Ulteriori divieti

E' fatto espresso divieto a chiunque di:

- soffermarsi nel centro di raccolta oltre il tempo necessario al conferimento;
- compiere azioni che possano arrecare danno a se stessi e agli altri;
- depositare i rifiuti in cassoni/contenitori diversi da quelli idonei appositamente predisposti e indicati dalla segnaletica e/o dal personale;
- abbandonare rifiuti in prossimità della recinzione, presso l'ingresso o comunque all'esterno del centro;

- occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi: il conferente è responsabile dei danni da inquinamento soprattutto se la collocazione del materiale inquinante conferito all'interno del contenitore fosse tale da sfuggire ad un controllo visivo;
- conferire braci ed altri rifiuti nei quali siano in essere processi di combustione.

Orari di apertura al pubblico

Gli orari di apertura all'utenza del Centro di Raccolta sono determinati come di seguito.

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE CASALPUSTERLENGO - VIA ALBARON							
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Mattino	08,00-12,00	08,00-12,00	08,00-12,00	08,00-12,00	08,00-12,00	08,00-12,00	chiuso
Pomeriggio	14,00-17,00	14,00-17,00	14,00-17,00	14,00-17,00	14,00-17,00	14,00-17,00	chiuso

CENTRO RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE Frazione ZORLESCO - VIA PARRI							
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Mattino	chiuso	09,00-13,00	chiuso	09,00-13,00	chiuso	09,00-13,00	chiuso
Pomeriggio	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	chiuso	14,00-16,00	chiuso

Gli orari saranno comunicati agli utenti con apposita informativa, oltre che con pubblicizzarlo sul sito web comunale e a mezzo materiale informativo di comunicazione ambientale quale calendari delle raccolte e manuale eco ambientale regolarmente distribuiti capillarmente su tutto il territorio.

Gli orari in vigore saranno in ogni caso, tenuti esposti all'ingresso dei rispettivi centri di raccolta rifiuti.

Eventuali variazioni verranno determinate con Delibera di Giunta.

ALLEGATO 6

GIORNI E FREQUENZE DEI SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA

ZONA A

- Carta e cartone: frequenza settimanale, con raccolta nel giorno di lunedì
- Imballaggi in plastica: frequenza settimanale, con raccolta nel giorno di venerdì
- Frazione organica: frequenza bisettimanale con raccolta nei giorni di lunedì e venerdì
- Rifiuto urbano residuo: frequenza settimanale, con raccolta nel giorno di mercoledì
- Presidi igienici: frequenza bisettimanale, con raccolta nel giorno di lunedì e venerdì
- Imballaggi in vetro e metallo: frequenza settimanale, con raccolta nel giorno di mercoledì
- Sfalci e potature e ingombranti: frequenza settimanale, con raccolta nel giorno di lunedì

ZONA B

- Carta e cartone: frequenza settimanale, con raccolta nel giorno di martedì
- Imballaggi in plastica: frequenza settimanale, con raccolta nel giorno di sabato
- Frazione organica: frequenza bisettimanale con raccolta nei giorni di martedì e sabato
- Rifiuto urbano residuo: frequenza settimanale, con raccolta nel giorno di giovedì
- Presidi igienici: frequenza bisettimanale, con raccolta nel giorno di martedì e sabato
- Imballaggi in vetro e metallo: frequenza settimanale, con raccolta nel giorno di giovedì
- Sfalci e potature e ingombranti: frequenza settimanale, con raccolta nel giorno di lunedì

ALLEGATO 7 – TABELLA SANZIONI

Il presente allegato prevede le sanzioni da applicarsi alle violazioni, salvo che il fatto non costituisca reato o che non sia disciplinato da leggi dello Stato, previste dal presente regolamento. Le violazioni sono punite a norma delle disposizioni comunali e gli importi delle sanzioni pecuniarie che ne derivano sono stabiliti dal Regolamento; come tali possono essere aggiornati e integrati con atto della Giunta comunale.

L'irrogazione, l'accertamento e la notifica delle sanzioni di cui al presente articolo spetta alla Polizia Locale; personale specificamente formato (Tutor) può essere autorizzato, a mezzo decreto del Sindaco, all'accertamento dell'infrazione e alla successiva trasmissione dell'informativa alla Polizia Locale.

Le violazioni riguardano il mancato rispetto delle disposizioni riferite alla raccolta differenziata, all'uso delle piazzole ecologiche di Casalpusterlengo e Zorlesco, alle raccolte mediante contenitori sul territorio, ai servizi di pulizia e a tutto quanto contenuto nel presente regolamento.

Gli importi si intendono relativi a ciascuna singola violazione e vengono applicati per ogni singola difformità rilevata dall'avente titolo.

Per le violazioni non espressamente contemplate al presente articolo o nel Regolamento, il Comune si riserva di valutare ciascun ulteriore caso in base alla gravità dell'inosservanza e alla recidività del soggetto inadempiente; parimenti, il Comune si riserva di imputare agli Amministratori condominiali le sanzioni derivanti da violazioni reiterate del regolamento che risultino imputabili a singoli inquilini dei caseggiati da loro amministrati.

Importo sanzione= da 50 a 300 euro

- mancato utilizzo di contenitori/sacchi o utilizzo di contenitori/sacchi non conformi alle disposizioni;
- uso di contenitori per l'umido fessurati, o sacchi per il secco, tali da permettere la dispersione di colaticcio sul suolo pubblico;
- mancato o scorretto utilizzo, con conseguente imbrattamento del suolo pubblico, dei cestini portarifiuti;
- mancata detenzione da parte dei proprietari di cani o di chiunque li accompagni quando sono condotti in spazi pubblici di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide; mancata raccolta delle deiezioni canine
- effettuazione di cernita, asportazione, sottrazione, smontaggio e recupero dei rifiuti dopo deposito;
- danneggiamento, imbrattamento, manomissione, rottura di contenitori e loro componenti (per ciascun oggetto danneggiato);
- mancata, scorretta o parziale differenziazione dei rifiuti urbani (differenziazione non conforme);
- esposizione di rifiuti in giorni e orari non consentiti (per ciascun giorno in cui ciò si dovesse verificare);
- distribuzione massiva di volantini o locandine senza autorizzazione o in luoghi non idonei;
- imbrattamento di edifici o parti di essi, pensiline dei mezzi pubblici e di qualsiasi arredo con graffiti e scritte varie;

Importo sanzione= da 100 a 500 euro

- mancata pulizia delle aree concesse per mercati e fiere,
- sversamento di liquidi alimentari, o scarti di cibo su aiuole, aree verdi, pavimentazioni, strade, corso del Brembiolo a seguito di mercati e fiere;
- mancata pulizia del suolo antistante gli esercizi pubblici o delle aree esterne;
- mancata pulizia del suolo a seguito di carico, scarico e trasporto merci o in caso di opere edili e stradali;
- danneggiamento, imbrattamento o deturpamento di arredi tipo panchine, cestini, staccionate, giochi per bimbi, fontanelle in area pubblica;
- abbandono, incuria o mancata manutenzione, con conseguente precarietà igienica, di aree inedificate o edifici in disuso;

- abbandono di rifiuti impropri e ingombranti, da conferirsi usualmente in piazzola quali mobili, materassi etc, sul suolo pubblico;
- utilizzo di spazi esterni non idonei adibiti ad area raccolta rifiuti o a isola ecologica in modo tale da causare condizioni di degrado o precarietà igienico sanitaria;
- inserimento o occultamento di rifiuti pericolosi o speciali (batterie, siringhe, sostanze chimiche codificate come irritanti, corrosive o pericolose, sostanze biologicamente attive) o comunque non consentiti nei contenitori/sacchi per la raccolta porta a porta;

Mancato utilizzo, in occasione di feste pubbliche, manifestazioni e sagre, di elementi monouso realizzati in materiale biodegradabile o compostabile

ALLEGATO 8

DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO